



Provincia di Modena

Il Collegio dei Revisori

Verbale n. 42 del 12/12/2025

PARERE SU “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA DI MODENA EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, ANNO 2023 E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2022”

Il Collegio dei Revisori della Provincia di Modena, nelle persone del Presidente Dott. Giacomo Ballo e dei membri ordinari Dott. Tiziano Cericola e Dott. Gregorio Mastrantonio;

Vista la previsione del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), che prevede all'art. 20 che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione – anche mediante messa in liquidazione o cessione – ove rilevino una o più delle seguenti condizioni:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP (attività per le quali è consentito detenere partecipazioni societarie);
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore 1.000.000 milione di euro. Ai fini dell'applicazione di tale criterio, il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, all'art. 17 comma 1 lettera f), introducendo il comma 12-quinquies all'art. 26, ha previsto che il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019;



e. le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

Visto l'applicazione della revisione periodica annuale richiesta dall'art. 20 TUSP alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche» in enti di tipo societario, intendendosi per “partecipazione” ai sensi dell'art.2, lett. f) TUSP) «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» e per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), TUSP).

Tenuto conto delle previsioni del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP) all'art. 20, comma 3 e comma 4, rispettivamente in merito all'analisi dell'assetto delle società partecipate ed adozione di una relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione periodica delle società partecipate nonché della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), comma 724, che prevede la non applicazione ai Gruppi di Azione Locale (GAL) delle disposizioni di cui all'art. 20 TUSP.

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio della Provincia – proposta n. 5848 del 09/12/2025 – da sottoporre alla prossima seduta, unitamente alla documentazione allegata.

Tenuto conto della pronuncia della Corte dei conti Sezione di controllo dell'Emilia-Romagna n. 78/2025/VSGO relativa all'esame della “Riconoscizione ordinaria delle partecipazioni societarie” detenute dalla Provincia di Modena al 31/12/2022 e al 31/12/2023 ai sensi del citato art. 20 del TUSP;

Considerato il richiamo alla predetta pronuncia della Corte ed il riporto delle azioni conseguenti in relazione a quanto osservato dalla Sezione di controllo



della Emilia Romagna nell'Allegato A – Relazione tecnica in particolare per quanto ad AEES, Amo spa ed Autobrennero spa;

Richiamata la delibera del Consiglio Provinciale n. 93 del 16/12/2024 con cui è stata approvata la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie relativa all'anno 2024, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175 del 2016 che non portava come esito la determinazione di nuove misure di razionalizzazione rispetto a quanto deciso nella delibera n. 103 del 21.12.2023 relativa all'anno 2023. Si confermavano le motivazioni contenute nella Relazione tecnica allegata al medesimo per le partecipazioni detenute nelle società:

- Agenzia per la mobilità S.p.a. – AMO S.p.a.;
- Autostrada del Brennero S.p.a. – Autobrennero S.p.a.;
- Gruppo di azione locale dell'Antico Frignano e dell'Appennino Reggiano – G.A.L. soc. coop., pur non essendo oggetto del presente provvedimento di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 in quanto società esclusa per effetto del comma 6 bis dell'art. 26 del TUSP e comunque società svolgente attività rientrante nell'art. 4 comma 6 del TUSP;
- Lepida S.c.p.a.;
- Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.a. – SETA S.p.a.

Considerato che l'Amministrazione non adotta una relazione sui risultati conseguiti e sullo stato di attuazione della ricognizione periodica approvata con la Delibera di Consiglio negli esercizi precedenti, in quanto non sussistono al 31/12/2024 misure di razionalizzazione ancora da attuare, in quanto la Provincia ha completato nel corso del 2023 tutte le attività di dismissione/razionalizzazione previste nella revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 (approvata con Delibera di Consiglio n. 80 del 29/09/2017), tutte confermate con i piani di razionalizzazione periodica approvati negli anni successivi (2018-2022), ed ha prodotto un'unica relazione tecnica contenente:

- il piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2024 che contiene una scheda di dettaglio per ognuna delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Modena,
- le informazioni richieste nelle linee di indirizzo ministeriali, ritenendo in tal modo di assolvere sia all'adempimento di cui all'art. 20 c. 4 che all'adempimento dell'art. 20 c. 2 del TUSP,
- i fatti rilevanti intervenuti nell'assetto delle società successivamente alla



data del 31.12.2024;

- la “Scheda di rilevazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni” e la “Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni”;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione ha espresso pareri favorevoli rispettivamente di regolarità tecnica e contabile il Direttore dell’Area Amministrativa,

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità,

Visto l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,

esprime parere favorevole

sulla proposta di delibera del Consiglio della Provincia – proposta n. 5848 del 15/12/2025 – avente ad oggetto “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA DI MODENA EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, ANNO 2023 E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2024”

invita

gli uffici competenti a trasmettere la delibera l’adozione del presente provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna e alla struttura individuata e dedicata del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Modena, 12/12/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Giacomo Ballo, Presidente

dott. Tiziano Cericola

dott. Gregorio Mastrantonio